



**CORTE D'APPELLO DI
ANCONA**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile - composta dai seguenti magistrati:

Dr. STEFANO FORMICONI Presidente
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Consigliere
Dr. ANNALISA GIANFELICE Consigliere est.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 850/2011 e promossa

DA

residente in Osimo (AN) – Via Paolo VI n° 16, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti

, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado

- APPELLANTE-

CONTRO

SOCIÈTÈ GÈNERALÈ EFFEKTEN GMBH, corrente in Mainzer Landstrasse n° 36 –
Frankfurt am Main (D), e **SOCIÈTÈ GÈNERALÈ SA**, corrente in Boulevard Haussmann n°
9 - 75009 Paris (F), rappresentate e difese dagli Avv.ti

presso il quale hanno eletto domicilio in



ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SÜDTIROL BANK AG, corrente in Via Dott.Streiter n° 31
- Bolzano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti o
il quale ha eletto domicilio in

- APPELLATI-

OGGETTO: Appello a sentenza n. 478/2011 emessa dal Tribunale di Ancona del 24 febbraio 2011

Conclusioni Le parti hanno concluso come all'udienza del 30.06.2015

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 22 aprile 2009 conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Ancona Société Générale Effekten e Société Générale, per sentire pronunciare la condanna, in solido al pagamento della somma di €. 384.549,68 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo nonché al rimborso delle spese ed onorari di lite.

Il ricorrente esponeva che nel maggio del 2008 aveva sottoscritto certificati "Express Coupon su 4 banche USA" emessi dalla Société Générale Effekten per un controvalore nominale di Euro 415.000,00, pur avendo versato la minor omma di Euro 373.500,00, in quanto detti titoli venivano collocati per un valore sotto la pari; i certificati erano garantiti da Société Générale SA e collocati da Alpi Sim S.p.A. (ora Alto Adige Banca S.p.A / Südtirol Bank AG); che l'operazione di sottoscrizione era avvenuta «presso gli uffici di Ancona dei promotori finanziari» del collocatore Alpi Sim sicché, l'operazione doveva intendersi in un «contesto di chiara offerta fuori sede»; argomentava che pertanto al caso di specie trovava applicazione l'art. 30 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 TUF; che il contratto di acquisto dei certificati da Alpi Sim, non compare la clausola relativa al diritto di recesso prevista dall'art. 30 TUF co. 6; che pertanto l'operazione era nulla ai sensi dell'art. 30 co. 7 TUF;

Société Générale Effekten e Société Générale, costituite in giudizio, ottenevano l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Alto Adige Banca S.p.A. - Südtirol Bank AG (già Alpi Sim S.p.A.); eccepivano in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva essendo



Alto Adige Banca S.p.A. - Sudtirol Bank AG unico obbligato rispetto alle domande svolte dal
nel merito concludevano per il rigetto della domanda attrice.

Il giudice di prime cure disponeva il mutamento del rito societario in quello ordinario; si
costituiva in giudizio la Alto Adige Banca S.p.A. - Sudtirol Bank AG che contrastava in fatto
ed in diritto la pretesa attrice.

La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 456/07 rigettava la domanda attrice. In particolare il
giudice di prime cure ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 30 TUF solo nel rapporto fra
investitore e Alto Adige Banca S.p.A. - Sudtirol Bank AG (già Alpi Sim), proponente
l'investimento, e non nei confronti delle società emittenti e garanti del certificato; ha
escluso che Alto Adige Banca S.p.A. - Sudtirol Bank AG abbia svolto attività di
collocamento fuori sede, essendo pacifico che l'operazione era stata conclusa presso gli
uffici riservati in Ancona ai promotori finanziari dell'allora Alpi Sim; ha ritenuto che l'art.
30 TUF esclude dal novero dell'offerta fuori sede non solo quella effettuata presso la sede o
dipendenza dell'intermediario autorizzato, ma anche del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento, tale essendo il promotore Pelosi, persona fisica che aveva
sottoscritto il contratto per conto dell'intermediario finanziario; che il contratto di
collocamento sottoscritto dal in data 12.03.2008 ossia in epoca precedente
l'operazione di investimento, contempla alla clausola 4.4. la facoltà di recesso.

Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello lamentando
l'erroneità della pronuncia impugnata.

Si costituivano in giudizio le società appellate rilevando che la pronuncia gravata era
rispettosa della normativa di settore e della giurisprudenza affermatasi in materia; chiedeva
noperanto il rigetto del gravame.

Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 30.06.2015



Col primo articolato motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata sotto diversi profili: osserva infatti che la nozione di collocamento di cui al co. 6 dell'art. 30 TUF va intesa in senso atecnico, comprendente cioè tutte le attività aventi ad oggetto strumenti finanziari che la norma prevede una nullità c.d. di protezione.

Col secondo motivo l'appellante osserva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la negoziazione dello strumento finanziario non è stata svolta "fuori sede": argomenta che al contrario di quanto affermato nella pronuncia gravata, si è trattato di una operazione di collocamento conclusa fuori sede, non potendo qualificarsi gli uffici del promotore finanziario Pelosi quali sede o dipendenza ai sensi dell'art. 30 TUF.

Col terzo motivo deduce infine l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la previsione del diritto di recesso e del corrispondente avviso nel c.d. contratto quadro precedentemente sottoscritto.

Il secondo motivo, assorbente degli ulteriori motivi, va esaminato preliminarmente, alla luce del principio della ragione più liquida, in quanto suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, e va reputato infondato.

L'art. 30 co. 1 TUF definisce "offerta fuori sede" la promozione ed il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi ed attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

Il giudice di prime cure ha osservato che *nel caso di specie, è pacifico a) che "tutte le operazioni descritte si svolsero presso gli uffici riservati in Ancona ai promotori finanziari dell'allora Alpi Sim" (v. citazione pg. 5), più precisamente presso l'ufficio personale del promotore (v. dep. Perosi); b) che il promotore che intrattenne il rapporto diretto con gli attori, consacrato nelle citate schede di prenotazione, era incaricato del collocamento ("soggetto incaricato" si qualifica appunto il promotore Perosi.).*

Il collocamento del titolo avvenne, dunque, presso la sede legale o dipendenza del soggetto incaricato del collocamento, ossia il promotore, e, dunque, non fuori sede nel senso voluto dalla legge, a nulla rilevando, a fronte di quanto osservato, indagare circa l'effettiva sussistenza di una "s subordinazione gerarchica" dell'ufficio del P. Perosi rispetto alla preponente Alpi Sim; come pure è irrilevante accertare se l'ufficio del Perosi fosse o meno un'articolazione



territoriale o dipendenza di Alpi Sim.

La legge, infatti, non si riferisce, come sembra sostenere la difesa attrice (v. memoria 9.12.2009) alla sola sede o dipendenza "dell'intermediario autorizzato", ma anche alla sede o dipendenza "del soggetto incaricato della promozione o del collocamento", quale indubbiamente era il Perosi, a prescindere dalla natura del rapporto che lo legava alla preponente Alpi Sim..

Sul piano della ratio, è poi da rilevare che la cautela apprestata dall'art. 30 mediante l'obbligatoria indicazione della facoltà di recesso mira a proteggere il soggetto che, senza avere particolari intendimenti di investimento, si trovi a ricevere un promotore finanziario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, e sia in tal modo destinatario di una proposta di investimento, per così dire, "a sorpresa". Ad un soggetto di questo tipo si addice una tutela che mira a garantire l'effettività dello jus poenitendi, mentre ben diversa è la posizione di colui che, in modo consapevole, si rechi presso la sede dell'emittente, del proponente o del promotore per fare " un investimento.

Ad avviso del Collegio va condiviso quanto ritenuto dal Tribunale di prime cure.

Nel caso di specie l'acquisto dei Certificati da parte del non è stato effettuato ad esito di un collocamento fuori sede: infatti per sua stessa ammissione – v. atto introduttivo – egli si è recato presso gli uffici di Ancona dell'allora Alpi Sim; la convenuta Sogen ha depositato documentazione (doc. rubricato al n. 3 del fascicolo di parte) dimostrante che detti uffici risultano segnalati al pubblico tramite insegna e logo dell'intermediario finanziario posti fuori dall'ufficio del promotore; sicchè è logico ritenere che l'appellante fosse pienamente consapevole di essersi recato in un ufficio ove era preposto un professionista addetto al collocamento di strumenti finanziari per conto della odierna appellata.

Infatti va osservato che L'offerta di collocamento costituisce un'offerta fuori sede solo quando viene effettuata "in un luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento". La Consob individua la dipendenza in una sede "costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico dotata di autonomia tecnica e decisionale".

Ad avviso della Corte in questa accezione va ricompreso anche l'ufficio del promotore finanziario, specie se, come nel caso di cui ci si occupa, sia stato ben chiaro al cliente investitore l'attività di consulenza e collocamento ivi prestata e la società di intermediazione cui era preposto il Pelosi, per la presenza di insegne e di altri segni distintivi che rendevano



chiaro che la struttura in cui l'investitore si era recato costituiva una articolazione territoriale della società di intermediazione, ove veniva stabilmente prestata attività di collocamento di prodotti finanziari.

Va infatti condivisa l'affermazione del giudice di prime cure, confortata da Cassazione civile, sez. I, 14/02/2012, n. 2065, che ha indicato la ratio della norma nella tutela degli investitori che abbiano definito l'investimento per essere stati raggiunti all'esterno dei luoghi di pertinenza del proponente e, quindi, siano stati esposti al rischio di assumere decisioni poco meditate, e poi dalle Sezioni Unite della Cassazione 03/06/2013, ud. 14/05/2013, n. 13905

Lo ius poenitendi infatti è lo strumento che consente di rimediare agli effetti della sollecitazione all'investimento del promotore sull'investitore impreparato, che assume una decisione di investimento senza la necessaria meditazione: questa condizione ovviamente non ricorre nel caso dell'investitore che prende l'iniziativa recandosi presso locali ovi si svolge attività di collocamento di prodotti finanziari.

Va inoltre osservato che le SSUU hanno posto in essere una vera propria analisi esegetica della norma, definita, *“se non imprecisa, quanto meno non del tutto univoca”* per individuare l'ambito del termine *“collocamento”*, ed hanno concluso che *“la parola “collocamento”, nel testo dell'articolo in esame, è da intendere in senso ampio, come sinonimo di atto negoziale mediante il quale lo strumento finanziario vien fatto acquisire al cliente e quindi inserito nel suo patrimonio (o, come nel linguaggio del mercato finanziario si usa dire, nel suo portafoglio), a prescindere dalla tipologia del servizio d'investimento che abbia dato luogo a tale operazione”*; quindi parimenti, il termine dipendenze deve essere inteso in senso ampio quale *“quale luogo di pertinenza del proponente”* secondo la terminologia e la tecnica interpretativa adottata dalle Sezioni Unite

L'appello va, pertanto, respinto perché va confermato che il contratto di cui si chiede la nullità non è stato stipulato dall'appellante fuori sede.

Le spese del grado, liquidate come da dispositivo con valore vicino ai minimi tabellari in considerazione della natura delle questioni affrontate, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

La Corte, sull'appello proposto nei confronti di **SOCIETÈ GÈNERALÈ EFFEKTEN GMBH, SOCIETÈ GÈNERALÈ SA e ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SÜDTIROL BANK AG** (già Alpi Sim S.p.A.) avverso la sentenza n. 478/2011 emessa dal Tribunale di Ancona del 24 febbraio 2011, così provvede:

rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.

Condanna a rifondere in favore degli appellati le spese del grado, che liquida per **SOCIETÈ GÈNERALÈ EFFEKTEN GMBH, SOCIETÈ GÈNERALÈ SA** in euro 2.100,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisoria oltre accessori di legge e per **ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SÜDTIROL BANK AG** in euro 2.100,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisoria oltre accessori di legge

Ancona, così deciso li 22.12.2015

Il Consigliere est.

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Il Presidente

Dott. Formiconi Stefano

IL CASO.it

